



DIREZIONE GENERALE
AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE
SERVIZIO GESTIONE SISTEMI E RETI TECNOLOGICHE

Determinazione Dirigenziale

n. 01 del 07/07/2020

OGGETTO: Determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

Adesione al Contratto Quadro SPC Cloud Lotto 2 “Servizi di gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa”.

Impegno di spesa di € 599.853,87 – di cui € 491.683,50 per imponibile ed € 108.170,37 per IVA al 22%.

CIG Contratto Quadro SPC Cloud Lotto 2:	5518849A42
CIG derivato Contratto Quadro SPC Cloud Lotto 2:	8363268315

Il Dirigente del Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche

Premesso che

- con l'emanazione del Regolamento Europeo sulla Privacy (General Data Protection Regulation – GDPR) n. 2016/679 si è passati da una visione proprietaria del dato, in base alla quale non può essere trattato senza consenso, ad una visione di controllo del dato, che favorisce la libera circolazione dello stesso rafforzando nel contempo i diritti dell'interessato, che deve avere la possibilità di conoscere se ed in quali modo i propri dati vengono utilizzati;
- con il predetto Regolamento la protezione dei dati personali è diventata diritto fondamentale dei cittadini, da garantire allo stesso modo in tutto il territorio dell'Unione, al fine di assicurare la necessaria tutela al singolo ed all'intera collettività rispetto ai rischi insiti nel trattamento delle informazioni;
- la tutela più stringente, favorendo la fiducia dei cittadini nella società digitale, rende il Regolamento funzionale allo sviluppo digitale dell'Unione europea;
- il rispetto delle prescrizioni dettate dalla normativa nazionale ed europea in materia di privacy nonché gli obblighi collegati alla funzione di supporto tecnico al D.P.O. (Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei Dati) dell'Amministrazione Comunale hanno richiesto la programmazione di una serie di interventi volti a rafforzare la sicurezza dei sistemi informatici dell'Ente;
- fra il perseguimento degli obiettivi in materia di privacy, trasparenza, accessibilità, dematerializzazione e lotta alla corruzione e l'uso degli strumenti informatici e telematici deputati al raggiungimento di questi obiettivi esiste una stretta ed inscindibile relazione.

Considerato che

- a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.103 del 5-5-2017) della Circolare AgID del 18 aprile 2017, n. 2/2017 recante «Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni. (Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2015)», che indica una serie di accorgimenti tecnico-organizzativi di obbligatoria adozione per tutte le Amministrazioni entro il 31/12/2017, la scrivente Area ha avviato attività di analisi e verifica dell'infrastruttura esistente al fine di valutarne il grado di robustezza e resilienza intraprendendo, di conseguenza, una serie di azioni per adempiere alle prescrizioni citate, con l'obiettivo di raggiungere un adeguato livello di sicurezza a garanzia del regolare funzionamento dell'infrastruttura informatica dell'Ente e della tutela dei dati personali ivi trattati;
- in particolare, l'Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale ha intrapreso, per la propria struttura, un percorso di adeguamento agli Standard ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 14001 mediante l'implementazione e l'adozione di un Sistema di Gestione della sicurezza delle informazioni e un Sistema di Gestione Ambientale conforme agli Standard ISO nonché un processo di adeguamento privacy anche a supporto degli altri Uffici del Comune di Napoli sulla base di quanto richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali 2016/679;
- la messa in esercizio di ulteriori piattaforme digitali per l'erogazione di servizi alla cittadinanza di particolare rilievo per i dati trattati, quali PartenoPay – la piattaforma dei pagamenti integrata con nodo pagoPA, ha evidenziato la necessità di rafforzare l'affidabilità

e la sicurezza dei servizi informativi dell'Ente per contrastare i continui attacchi informatici da parte di hacker e ridurre al minimo, quindi, l'instabilità dei sistemi dell'Ente e il rischio di furto o perdita di dati;

- al fine di continuare ad assicurare il regolare ed efficiente funzionamento delle attività istituzionali di tutto l'Ente mediante l'adozione di idonee misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza e l'integrità dei dati trattati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 unitamente all'adozione di opportune misure tecniche atte a garantire la sicurezza informatica della rete e degli applicativi, evitando qualunque uso improprio che possa arrecare danni materiali o di immagine all'amministrazione comunale, si è stabilito di avvalersi degli ulteriori servizi messi a disposizione da Consip SpA, afferenti il Contratto Quadro SPC CLOUD Lotto 2 "Servizi di gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa".

Visti

- l'art. 26, Legge n. 488 del 23/12/1999 così come modificato dal D.L. n. 168 del 12/07/2004, convertito con la Legge n. 191 del 30/07/2004 che, ai commi 3 e 3 bis, stabilisce:
 - 3. *"Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n° 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti"*.
 - 3-bis. *"I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3"*.
- il D.L. n. 95 del 6/07/2012 convertito dalla Legge n. 135 del 7/08/2012 che all'art. 1 "Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure", che stabilisce quanto segue: *"I contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto"*.
- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) n.16 del 17/05/2016 che all'ultimo paragrafo recita *"Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 512 a 520, le Amministrazioni pubbliche operano nel rispetto di quanto stabilito nel piano triennale per l'informatica e nelle linee guida emanate dall'AGID."*;

- la circolare dell'AgID per l'Italia Digitale (AGID) n. 2 del 24/06/2016, in particolare il punto 4 che ai commi c), d) ed e) recita:
 - “c) Per procedere ad acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività, ai sensi del comma 512, che fa salvi “gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente”, le amministrazioni pubbliche e le società del conto economico consolidato ISTAT devono preliminarmente verificare se sussistono per l’acquisto in questione obblighi di acquisizione centralizzata e, cioè, strumenti di acquisto e strumenti di negoziazione centralizzata; in particolare, andrà verificata la sussistenza dell’obbligo di ricorso alle convenzioni Consip (di cui all’articolo 1, comma 449, della l. 296/2006); l’obbligo di ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (di cui all’articolo 1, comma 450, della l. 296/2006); l’obbligo di ricorso ad accordi quadro e gare su delega individuati con decreto ministeriale (ai sensi dell’articolo 2, comma 574, della l. 244/2007); l’obbligo di ricorso a strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali di riferimento (di cui all’articolo 15, comma 13, lett. d), decreto legge 95/2012).*
 - d) Qualora le amministrazioni non siano tenute a ricorrere a specifici strumenti di acquisto e negoziazione ai sensi delle disposizioni richiamate al punto precedente, la disposizione di cui al comma 512 richiede di ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione disponibili presso Consip ed i soggetti aggregatori. Fra i detti strumenti sono ricompresi le convenzioni-quadro, i contratti-quadro e gli accordi-quadro nonché il mercato elettronico della pubblica amministrazione, il sistema dinamico della pubblica amministrazione e le gare su delega che aggregano la domanda di più amministrazioni.*
 - e) Pertanto le amministrazioni e le società inserite nel conto consolidato ISTAT possono effettuare acquisti di beni e servizi informatici in via autonoma solo dopo aver verificato che non siano disponibili strumenti di aggregazione, attraverso la consultazione delle apposite pagine web (www.consip.it, www.acquistinretepa.it, nonché la sezione “soggetti aggregatori”). Ogni qual volta le amministrazioni e le società di cui al comma 512 non possano ricorrere ai detti strumenti a causa dell’indisponibilità del bene/servizio o della sua inidoneità al soddisfacimento del fabbisogno ovvero nei casi di necessità ed urgenza comunque funzionali per assicurare la continuità della gestione amministrativa, esse potranno procedere ad acquisti autonomi soltanto previa autorizzazione motivata dell’organo di vertice amministrativo. [omissis]”.*

Tenuto conto

- del sopra citato comma c) del punto 4 della circolare AGID n. 2 del 24/06/2016 che individua specificatamente “il ricorso alle convenzioni Consip” fra gli strumenti di acquisto confacente agli obblighi di acquisizione centralizzata;
- del Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2017 -2019 redatto da AgID e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 31 maggio 2017 ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 513, della legge n. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016).

Preso atto che

- ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 è necessario predisporre apposita determina a contrarre, con l'indicazione degli elementi essenziali del contratto (fine, oggetto, forma, clausole contrattuali) nonché dei criteri di selezione degli

- operatori economici e delle offerte;
- firmatario del Contratto Quadro SPC CLOUD Lotto 2 per i servizi di gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa è il R.T.I. composto dalle società Leonardo S.p.A. (mandataria) e le mandanti IBM Italia S.p.A., Fastweb S.p.A. e Sistemi Informativi S.r.l., con sede legale in Roma, Piazza Monte Grappa 4 CAP 00195, C.F. 00401990585, P. IVA 00881841001;
 - in data 31/01/2020 è stato inoltrato alla società Leonardo S.p.A., tramite mail PEC, il Piano di Fabbisogni - versione 2.0 per attivare i servizi di gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa di cui al Contratto Quadro oggetto del presente atto;
 - la società Leonardo S.p.A, con PEC del 14/02/2020, ha inviato allo scrivente Servizio il Progetto dei Fabbisogni versione 1.1a – protocollo in uscita Prot. LDO_CYS_P_0007117_20, che costituisce proposta tecnico economica nel rispetto di quanto presente nella documentazione contrattuale del Contratto Quadro e di quanto richiesto nel citato Piano di Fabbisogno;
 - in ragione del tempo trascorso rispetto all’elaborazione e l’invio del Progetto dei Fabbisogni, necessario per l’oculata valutazione da parte della Stazione Appaltante, la società Fastweb S.p.A., mandante del R.T.I., con mail PEC del 30/06/2020 e del 02/07/2020, acquisite al protocollo dell’Ente, rispettivamente, con n. PG/2020/451318 del 01/07/2020 e n. PG/2020/455346 del 02/07/2020, ha inviato, stante la correttezza del contenuto tecnico-economico del progetto stesso, una rettifica e l’attualizzazione della sola appendice che tiene conto del corretto andamento temporale della realizzazione del progetto medesimo ed elimina alcuni refusi di errata battitura;
 - il fine che si intende perseguire è quello di garantire adeguati livelli di sicurezza del sistema informativo del Comune di Napoli e tutelare la riservatezza e l’integrità dei dati trattati;
 - l’oggetto dell’adesione al Contratto Quadro SPC Cloud Lotto 2 è la fornitura dei servizi di sicurezza, erogati sia in modalità “as a service” attraverso i Centri Servizi del Fornitore sia in modalità “on premise”, atti a garantire la sicurezza applicativa e a supportare il Comune di Napoli nella prevenzione e gestione degli incidenti informatici e nell’analisi delle vulnerabilità dei sistemi informativi;
 - la forma dell’adesione al Contratto Quadro SPC Cloud Lotto 2, come prescritto dalle vigenti disposizioni, sarà quella della scrittura privata semplice, (data dallo scambio di documenti di offerta ed accettazione sottoscritti con firma digitale tra Fornitore e Soggetto Aggiudicatore);
 - le clausole essenziali del contratto sono quelle indicate nelle Condizioni Generali di Contratto applicabili ai servizi offerti nell’ambito del Contratto Quadro SPC Cloud Lotto 2;
 - sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che, in base all’art. 26 c. 3-bis e dell’allegato XI del D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dall’art. 32, comma 1, lettera a), Legge n. 98 del 2013, si prescinde dalla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) in quanto trattasi di acquisizione di beni e servizi di natura intellettuale che non comportano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Dato atto che

- la spesa complessiva per la fornitura oggetto del presente provvedimento ammonta ad € 599.853,87 - di cui € 491.683,50 per imponibile, € 108.170,37 per IVA al 22%;
- sul piano tecnico, l’offerta selezionata è rispondente ai requisiti espressi dalla Stazione Appaltante per far fronte agli adempimenti volti a garantire la sicurezza informatica

dell'Ente e risulta economicamente conveniente;

- l'ulteriore importo di € 3.933,47, esente da IVA, quale contributo di cui all'art. 18, comma 3 del D.Lgs. 1 dicembre 2009 n. 177, come disciplinato dal D.P.C.M. 23 giugno 2010, da corrispondere a Consip S.p.A. per l'adesione al Contratto Quadro SPC Cloud Lotto 2, così come previsto dall'art. 26 del Contratto Quadro, ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, sarà liquidato con successivo atto, sul capitolo 136030, denominato "Contributo all'Autorità di Vigilanza e alle Centrali di Committenza previste dalla legge (CONSIP)", codice di bilancio 01.11-1.04.01.01.006, in gestione al Servizio Acquisti dell'Area Centro Unico Acquisti e Gare, in virtù dell'impegno 5698/2019, acquisita la disponibilità da parte del Dirigente responsabile con nota PG/2020/464849 del 07/07/2020.

Ritenuto, pertanto di aderire al Contratto Quadro stipulato da Consip S.p.A. con il R.T.I. Leonardo S.p.A./IBM Italia S.p.A./Fastweb S.p.A./Sistemi Informativi S.r.l. per la fornitura dei "Servizi di analisi e monitoraggio dei livelli di sicurezza dei sistemi informatici", per la durata di 12 mesi (dodici mesi) a decorrere dal 20/07/2020 sino al 19/07/2021, come dettagliatamente descritto nel Progetto dei Fabbisogni allegato al presente atto e successive integrazioni, in cui le quantità e i rispettivi costi relativi ai servizi da acquisire sono rilevabili al paragrafo A4 "Quantità e prezzi" riportato nell'appendice A "Progetto di attuazione" per una spesa complessiva per 12 mesi di € 599.853,87 - di cui € 491.683,50 per imponibile, € 108.170,37 per IVA al 22%.

Atteso che

- con deliberazione di C.C. n. 21 del 18/04/2019, è stato approvato, tra l'altro, il Bilancio annuale di Previsione per l'esercizio 2019 e lo schema di Bilancio Pluriennale per il periodo 2019/2021;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 300 del 27/06/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione del triennio 2019/2021;
- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 114 del 23/12/2019 è stata ratificata la Deliberazione di G.C. n. 576 del 29.11.2019 avente ad oggetto: variazione del bilancio di previsione 2019/2021 per l'iscrizione nelle annualità 2019-2020-2021 di maggiori entrate e di maggiori e minori spese. Approvazione da parte della Giunta Comunale con i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 comma 4 e dell'art. 175 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;
- le risorse stanziare sul capitolo di spesa 755013 - Codice Bilancio 01.08-1.03.02.19.001 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA SICUREZZA INFORMATICA", imputate sul bilancio 2019-2021, ammontano complessivi € 600.000,00 così distribuiti:
 - annualità 2020: € 300.000,00
 - annualità 2021: € 300.000,00
- ai sensi dell'art. 163 co. 2 del D.Lgs. n. 267/2000, nel corso della gestione provvisoria l'Ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;
- ai sensi dell'art. 163 co. 3 del D.Lgs. n. 267/2000, l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'Interno che differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali;

- ai sensi dell'art. 163, co. 5 lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000, nel corso dell'esercizio provvisorio, le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti, sono escluse dall'obbligo del rispetto del vincolo di spesa mensile dato dalla quota dei dodicesimi;
- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia), così come modificato in sede di conversione, ha ulteriormente differito il termine dell'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali al 31 luglio 2020.

Dato, altresì, atto

- che ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge n. 241/90, l'istruttoria necessaria all'adozione del presente atto è stata condotta dallo stesso dirigente che lo adotta;
- che le spese di cui al presente provvedimento rientrano tra quelle aventi carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente, non suscettibili di frazionamento in dodicesimi e da imputare agli esercizi in cui le spese stesse saranno esigibili;
- che si è provveduto, in base alla vigente normativa, ad acquisire d'ufficio il DURC di ciascuna delle società componenti del R.T.I. e risultano regolari;
- che è stato richiesto, al Servizio Contrasto all'Evasione e Innovazione dei procedimenti tributari, il programma 100 per ciascuna delle società componenti del R.T.I.;
- che, trattandosi di adesione a Contratto Quadro, la Consip S.p.A. ha provveduto prima della stipula alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte delle società componenti il R.T.I.;
- dell'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale e di rapporti finanziari tra i responsabili del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale di che trattasi, con i soggetti destinatari dell'atto di liquidazione, tali da imporre il dovere di astensione nonché la segnalazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241 del 07/08/1990 sulle norme del procedimento amministrativo, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato dall'Ente con deliberazione di G. C. n. 254 del 24 aprile 2014 e modificato con Deliberazione di G.C. n. 217 del 29/04/2017.

Attestata la regolarità della procedura seguita e la esatta rispondenza degli atti e fatti posti in essere a sostegno del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/00 e degli artt. 13, c. 1 lett b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione C.C. n. 4 del 28 febbraio 2013 e modificato con Deliberazione di C.C. n. 49 del 11/07/2018.

Vista la normativa di seguito indicata:

- Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016;
- Regolamento U.E n. 2016/679 (GDPR);
- Il piano triennale per l'informatica della pubblica amministrazione;
- art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 2001;
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017);

- artt. 107, 163, 183, 191 e 192 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- Regolamento dei Contratti, approvato con Deliberazione C.C. n. 64 del 24/04/1992;
- Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione C.C. n. 21 del 30/03/2006.

Ritenuto per quanto sin qui esposto, che risulta necessario ed indispensabile adottare il presente provvedimento

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento che qui si intendono integralmente trascritte:

- di individuare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, quale procedura per l'affidamento della fornitura dei servizi di sicurezza, erogati sia in modalità "as a service" attraverso i Centri Servizi del Fornitore sia in modalità "on premise", atti a garantire la sicurezza applicativa e a supportare il Comune di Napoli nella prevenzione e gestione degli incidenti informatici e nell'analisi delle vulnerabilità dei sistemi informativi, l'**adesione** al Contratto Quadro SPC Cloud Lotto 2 per i "Servizi di gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa", sottoscritto dal R.T.I. composto dalle società Leonardo S.p.A. (mandataria) e le mandanti IBM Italia S.p.A., Fastweb S.p.A. e Sistemi Informativi S.r.l., con sede legale in Roma, Piazza Monte Grappa 4 CAP 00195, C.F. 00401990585, P. IVA 00881841001, per 12 mesi aventi decorrenza dal 20 luglio 2020 e fino al 19 luglio 2021;
- di subordinare l'adesione al Contratto Quadro SPC Cloud Lotto 2 e la conseguente stipula contrattuale all'accettazione, da parte del R.T.I. Leonardo S.p.A./I.B.M. Italia S.p.A./Fastweb S.p.A./Sistemi Informativi S.r.l., del Patto di Integrità e all'esito positivo dei controlli di regolarità tributaria previsti dal Documento Unico di Programmazione - Programma 100;
- di **impegnare** la spesa derivante dalla presente adesione, pari ad € 599.853,87 - di cui € 491.683,50 per imponibile, € 108.170,37 per IVA al 22% sul Bilancio 2019/2021 E.P., Annualità 2020-2021, a favore del R.T.I. Leonardo S.p.A./I.B.M. Italia S.p.A./Fastweb S.p.A./Sistemi Informativi S.r.l., sul capito 755013 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA SICUREZZA INFORMATICA", codice di bilancio 01.08-1.03.02.19.001, secondo lo schema di seguito indicato:

Capitolo	Imponibile	IVA	Somma complessiva	Annualità
755013	€ 245.841,750	€ 54.085,185	€ 299.926,935	2020
755013	€ 245.841,750	€ 54.085,185	€ 299.926,935	2021

- di dare atto che la stipula del predetto Contratto Quadro è subordinata alla firma, di entrambe le parti, del contratto esecutivo SPC Cloud Lotto 2;
- di dare atto che il contributo di € 3.933,47, esente da IVA, a favore di Consip S.p.A. verrà erogato, con separato provvedimento, entro 30 giorni dalla stipula del contratto di adesione,

mediante bonifico bancario, con causale “CIG derivato 8363268315 e contratto di riferimento Cloud 2” sul conto corrente i cui estremi sono i seguenti:

Banca: INTESASANPAOLO

IBAN: IT 38 0 03069 03240 100000005558

e graverà sul capitolo 136030, denominato “Contributo all’Autorità di Vigilanza e alle Centrali di Committenza previste dalla legge (CONSIP)”, codice di bilancio 01.11-1.04.01.01.006, in gestione al Servizio Acquisti dell’Area Centro Unico Acquisti e Gare, in virtù dell’impegno 5698/2019;

- di individuare il Funzionario Informatico ing. Francesco Essolito (matricola 55816), incardinato nell’Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale - Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche, in possesso dei requisiti di capacità e di professionalità necessari per l’adozione degli atti consequenziali, quale direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016;
- di precisare che il DEC dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013;
- di stabilire che il Referente per l’anticorruzione e la trasparenza dell’Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale provveda all’aggiornamento del Piano di Rotazione degli Incarichi nonché alla successiva trasmissione del Piano medesimo al Segretario Generale nella sua qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
- di notificare il presente atto agli interessati;
- di dare atto dell’accertamento preventivo di cui all’art. 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, così come coordinato con D.Lgs. n. 118/2001 ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- di dare atto che le spese di cui al presente provvedimento rientrano tra quelle aventi carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente, non suscettibili di frazionamento in dodicesimi e da imputare agli esercizi in cui le spese stesse saranno esigibili.

Allegati:

- 1) progetto dei fabbisogni;
- 2) integrazione appendici;
- 3) patto di integrità.

Sottoscritto digitalmente da

Il Dirigente
Ing. Luigi Volpe

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs n. 82/2005.